



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 53
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Riforma del C.d.S.

Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/4399/13/109/16 del 04.06.2013 recante "Patenti italiane rinnovate all'estero ai sensi dell'art. 126, comma 9, C.d.S.". Integrazione alla circolare del Corpo n. 19/13⁽¹⁾.

Con il D.L.vo n. 59/11, come modificato dal D.L.vo n. 2/13, sono state apportate, come noto, numerose modifiche normative in materia di patenti di guida. Per effetto della nuova normativa di cui all'art. 126, C.d.S., è stata estesa la possibilità di ottenere il rinnovo della patente di guida a tutti i titolari di patente di guida italiana (indipendentemente dalla propria cittadinanza), residenti o dimoranti all'estero per un periodo di almeno sei mesi. La previgente normativa, invece, concedeva tale possibilità esclusivamente ai cittadini italiani residenti o dimoranti in uno Stato extra U.E.

Rilevate alcune problematiche di ordine pratico, connesse ai controlli di polizia stradale, il Ministero dell'Interno, su sollecitazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero degli Affari Esteri, ha fornito le conseguenti indicazioni operative a tutti i servizi di polizia stradale che, di seguito, sono riportate.



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n. 10645 del 24 aprile 2013, nel rispondere a precise sollecitazioni da parte del Ministero degli Affari Esteri, ha ribadito che i titolari di patente di guida italiana, ancorché cittadini comunitari o extracomunitari, qualora siano residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, possono ottenere il rinnovo della propria patente dalle Autorità diplomatico-consolari dello Stato estero in cui risiedono o dimorano temporaneamente.

Tale possibilità è esclusa nei soli casi in cui la competenza all'accertamento è riservata alle Commissioni mediche locali o si tratta di soggetti affetti da diabete.

*Le autorità diplomatico-consolari italiane, previo accertamento dei requisiti psicofisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, rilasceranno una **specifica attestazione***

(1) Recante: Circolazione stradale. - Riforma del C.d.S. - Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 e Circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25.01.2013. - Testo Unico sulle patenti di guida. Revoca della circolare del Corpo n. 11/13.

che, per il periodo di permanenza all'estero, fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psicofisica.

Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente secondo la normale procedura.

La suddetta attestazione è valida sia per dimostrare, in sede di rinnovo in Italia, l'esercizio alla guida e non soggiacere ad un eventuale provvedimento di revisione ex art. 128 C.d.S., sia per essere esibita in sede di controllo, unitamente alla patente, fino al riottenimento della residenza e alla conferma della validità da parte dei sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, del C.d.S.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.



Alla luce di quanto disposto dal Ministero è da ritenersi valida, pertanto, l'esibizione dell'attestazione di rinnovo della patente di guida rilasciata dalla competente autorità diplomatica-consolare Italiana all'estero, unitamente alla patente stessa, da parte dei titolari di patente italiana residenti in uno Stato estero e momentaneamente circolanti sul territorio Nazionale.

ML/CC

Addì, 6 giugno 2013



F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO